

XVIII legislatura

A.S. 2401:

"Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"

Ottobre 2021
n. 262



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2401: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"». NL262, ottobre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale</i>)	3
Articolo 3 (<i>Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas</i>).....	6
Articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1 (<i>Abrogazione articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188</i>)	7
Articolo 4, comma 1, allegato 1, nn. 2 e da 4 a 8 (<i>Abrogazione disposizioni di cui all'allegato 1</i>)	8
Articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 3 (<i>Abrogazione articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76</i>)	9
Articolo 4, commi 2 e 3 (<i>Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi</i>).....	10
Articolo 5 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	11

Articolo 1

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

Il comma 1 prevede per il quarto trimestre dell'anno 2021 la compensazione parziale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche nella seguente misura:

- a) utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Tali risorse sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
- b) trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

Il comma 2 stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Comma 1, lett. a) -compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche quarto trim.2021 - minori entrate tributarie									700			
Comma 1, lett. a) -compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche quarto trim.2021 - trasferimento alla CSEA- maggiore spesa corrente					700							
Comma 1, lett. b) -compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche quarto trim.2021 - minori entrate tributarie									500			
Comma 1, lett. b) -compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche quarto trim.2021 - ulteriore trasferimento alla CSEA - maggiore spesa corrente	500				500							
Comma 2 - annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze domestiche e non domestiche quarto trim. 2021 - minori entrate tributarie									800			
Comma 2 - annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze domestiche e non domestiche quarto trim. 2021, trasferimento risorse CSEA- maggiore spesa corrente	800				800							

La RT afferma che la disposizione prevede al comma 1 il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:

- 700 milioni di euro specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano

copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti utilizzata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica;

- 500 milioni di euro, da trasferire entro il 15 dicembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Per la RT tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2021. La RT evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 2 e alla previsione che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, la RT sottolinea che i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e che l'applicazione nel corso del III trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim pubblicate con delibera 278/2021/R/com ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 milioni di euro per i clienti domestici e a circa 330 milioni di euro per i clienti non domestici.

La RT dunque ritiene che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del IV trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile, da verificare, incremento di gettito legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica. Ne consegue che, disponendo di 800 milioni di euro provenienti dall'applicazione del decreto-legge per il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico e del gas, sia possibile coprire completamente l'ammanto di gettito che deriverà dall'azzeramento delle aliquote Asos e Arim per tutti i clienti sopra indicati e come identificati nella norma.

La RT conclude evidenziando che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Al riguardo, con riferimento alla parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche operata al comma 1, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Si evidenzia comunque che appare opportuno indicare espressamente l'anno di riferimento (2021) delle disposizioni onerose.

Si osserva poi che in linea con quanto già registrato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 99 del 2021, successivamente recepito nel decreto-legge n. 73 del 2021, il trasferimento alla CSEA (inclusa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche) di quota parte dei proventi delle aste della quote di emissione CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 non viene scontato in termini di saldo netto da finanziarie, trattandosi di risorse giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato, così come indicato al comma 1, lett. d) dell'articolo 5.

Atteso poi che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lett. d), ha classificato in conto capitale l'utilizzo dei proventi delle aste di quote di emissione e considerato che tali risorse saranno utilizzate per finalità di natura corrente, si rileva che la norma sembra determinare una dequalificazione della spesa.

Inoltre, andrebbe confermato che le quote dei proventi delle aste impiegate a copertura siano disponibili e non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti o da programmi di spesa avviati e non rimodulabili. Andrebbe infine assicurato che l'utilizzo delle somme previsto dalla norma in esame non comporti una dinamica di spesa diversa da quella già scontata nei tendenziali in relazione all'utilizzo delle medesime risorse.

Relativamente al comma 2 e alla previsione che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, si segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, non trattandosi di una riduzione parziale ma totale delle aliquote delle componenti Asos e Arim. A tal proposito si segnala che la RT ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero incidere sull'entità del gettito. In particolare, non si è tenuto conto dei possibili incrementi che potrebbero derivare da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica. Alla luce di quanto osservato si rileva che la quantificazione operata dalla RT appare poco prudentiale ed è suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica nel caso in cui l'entità dei consumi nel quarto trimestre 2021 assuma una dinamica superiori rispetto a quella registrata nel terzo trimestre del 2021.

Articolo 2

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)

Il comma 1 dell'articolo in commento¹, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano usato per combustione per gli usi civili ed industriali², dispone che l'aliquota IVA applicabile ai citati

¹ In deroga a quanto previsto dal DPR n. 633 del 1972.

² Di cui all'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1995.

consumi di gas metano - stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - sia del 5% in luogo delle attuali aliquote del 10% e 22% che si applicano a seconda del consumo o della tipologia di attività svolta³. Nel caso in cui la contabilizzazione avvenga sulla base di consumi stimati l'aliquota del 5% verrà applicata alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Il comma 2, con la medesima finalità di contenimento dei prezzi del gas naturale, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) riduce, per il suddetto trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 dicembre 2021.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Ricorda, per quanto riguarda gli usi civili, che si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2021), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Ai fini della stima della perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, stima gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) in 574,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, utilizza i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali applica un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese può detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, stima gli effetti negativi sul gettito unicamente per i casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, calcola la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA stimando quindi gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

Conclude stimando che la variazione di gettito IVA complessiva, relativa agli usi civili e agli usi industriali, è pari a 608,4 milioni di euro nel 2021. A tali oneri, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Ricorda poi che con il comma 2 si prevede che l'ARERA riduca, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i

³ In particolare, per gli usi domestici, l'aliquota del 10% si applica sui primi 480 Smc (standard al metro cubo) consumati; sui consumi ulteriori si applica l'aliquota del 22%. Per gli utenti in possesso di partita IVA l'aliquota è quella del 22%, con la sola eccezione per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere - comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili - per le quali è prevista l'aliquota del 10%.

servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 480 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Al riguardo, premettendo che si condivide la neutralità finanziaria della disposizione in capo ai soggetti IVA che possono detrarre l'imposta per gli acquisti effettuati, si osserva che non è possibile effettuare una verifica puntuale e positiva degli oneri recati dalla disposizione in parola in quanto la RT:

- non indica i valori utilizzati per la stima della disposizione in argomento (consumi e valore di gas suddivisi per i mesi e per la tipologia di utilizzo, numerosità delle famiglie e dei soggetti diversi che utilizzano il gas per usi civili⁴);
- definisce una quota del 5% - che rappresenta il peso degli altri usi civili del gas metano da combustione rispetto a quello delle famiglie - senza palesare ipotesi ed elementi che supportino la percentuale indicata;
- non consente di capire se nella determinazione del minor gettito IVA abbia tenuto conto della temporaneità della misura agevolativa ed in particolare dei consumi del gas metano che sono specifici dei tre mesi considerati (ottobre, novembre e dicembre 2021⁵) rispetto ai consumi totali;
- non dà informazioni circa i valori di perdita di gettito IVA suddivisi per le due diverse aliquote attualmente vigenti (quella del 10% e quella del 22% applicabili a seconda dei consumi o dei settori industriali) nonché il peso delle due diverse aliquote sul gettito totale;
- non indica il prezzo medio, utilizzato per la stima del costo del gas, relativo ai consumi per usi industriali, per i tre mesi agevolati;
- non fornisce informazioni circa la numerosità degli operatori economici che non detraggono l'IVA, il loro peso rispetto al totale dei soggetti industriali beneficiari della disposizione in parola, nonché il valore della percentuale media di indetraibilità dell'IVA sull'intera platea⁶;
- non valuta eventuali possibili impatti finanziari anche per l'anno 2022 dovuti ai ricalcoli che si effettueranno sulla base dei consumi effettivi riferibili al trimestre 2021; si rammenta infatti che la norma di copertura finanziaria prende a riferimento il solo anno 2021.

Su tutti questi profili sarebbero utili maggiori informazioni.

⁴ La RT utilizza dati sui consumi delle famiglie del 2019 (ISTAT), aggiornati al 2021; da riscontro effettuato risultano disponibili i dati ISTAT - spese per i consumi delle famiglie, relativi al 2020.

⁵ I tre mesi in questione, per ragioni climatiche, possono presentare un andamento del consumo del gas nettamente differente rispetto al consumo totale annuale.

⁶ Si rammenta che la percentuale di indetraibilità IVA nasce dal rapporto tra il valore dei ricavi esenti e l'ammontare totale dei ricavi. Pertanto gli operatori economici che presentano una situazione di totale o parziale indetraibilità IVA, si comportano fiscalmente come consumatori finali su cui incide definitivamente l'imposta in argomento. Per i soggetti totalmente o parzialmente esenti, l'IVA rappresenta quindi un costo deducibile ai fini delle imposte dirette.

Articolo 3

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

Il comma 1 stabilisce che per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale (spettante ai medesimi soggetti, in modo da garantire una riduzione della spesa al netto delle imposte indicativamente pari al 15%) di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, si osserva che andrebbe comunque assicurato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto. Infatti, l'eventualità di oneri eccedenti il predetto stanziamento (in quanto non correttamente calibrati a livello di correzione tariffaria) non sembra affatto potersi escludere, atteso che essa veniva messa in conto anche in relazione alle agevolazioni disposte *illo tempore* con il decreto-legge n. 185 del 2008 rispetto alle risorse all'uopo previste, come si evince dall'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 185, ai sensi del quale, appunto, nella eventualità che gli oneri eccedessero le risorse stanziare (si riferisce a quelle all'epoca stanziare per le agevolazioni), disponeva che l'ARERA avrebbe istituito un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e avrebbe stabilito le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. Siccome, sulla base di un'interpretazione letterale del testo, tale possibilità aggiuntiva non sembra applicabile anche al caso in esame, si auspica un approfondimento della questione.

Si segnala, infine, che, sulla base di quanto riportato nella R.I., la misura agevolativa coinvolgerebbe circa 3,5 milioni di famiglie, alle quali verrebbe quindi assicurata una riduzione delle bollette per luce e gas, relativamente all'ultimo trimestre del 2021, pari mediamente a circa 130 euro per famiglia, in mancanza di dati circa la previsione di spesa media nel trimestre, andrebbe fornito un supplemento di informazioni circa la sua congruità rispetto alla finalità di minimizzare gli incrementi di spesa per tali clienti⁷.

⁷ Secondo quanto riportato dall'ARERA nell'ultima sua [relazione](#) annuale, il bonus sociale nel 2020 nel settore elettrico ha assorbito risorse pari a 255 milioni di euro (cfr. tabella pag.173).

Articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1
(Abrogazione articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188)

Le disposizioni normative abrogate dal punto 1 dell' allegato 1 di cui all'articolo in esame disciplinano la rintracciabilità dei prodotti da tabacco e la legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2014/40/UE⁸ sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Nelle more del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva, l'articolo 1 del citato decreto legislativo n.188 del 2014 prevedeva che, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze fossero adottate le suddette disposizioni; il regolamento in parola però, non è mai stato adottato. Tuttavia è intervenuto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, che ha espressamente recepito la suddetta direttiva europea 2014/40/UE e ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 20 maggio 2019, delle relative disposizioni sulla medesima materia; nello specifico il capo II del citato D. Lgs. n. 6 del 2016 ha disciplinato l'etichettatura ed il confezionamento dei prodotti da tabacco. Alla luce di ciò è stata prevista l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 188 del 2014.

La RT ricorda che la norma in esame dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, enumerate nella tabella di cui all'Allegato I, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari; specifica che, trattandosi di norme a carattere ordinamentale, le abrogazioni di cui al presente comma non comportano effetti sulla finanza pubblica. Per quanto attiene al punto 1 all'esame, evidenzia che la disposizione abroga l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

I predetti commi prevedono che con regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per il tracciamento dei prodotti del tabacco. Ricorda che, successivamente all'entrata in vigore dei predetti commi, l'art. 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della Direttiva 2014/40UE, ha nuovamente disciplinato la materia, prevedendo un nuovo meccanismo di determinazione delle modalità di tracciamento dei prodotti del tabacco.

Vi si stabilisce in particolare che il confezionamento unitario debba contenere:

- a) la data e il luogo di lavorazione;
- b) l'impianto di lavorazione;
- c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
- d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
- e) la descrizione del prodotto;
- f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
- g) l'itinerario previsto del trasporto;
- h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
- i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante.

⁸ Del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Conclude evidenziando che, alla luce dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 6 del 2016, l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha carattere di semplice razionalizzazione del sistema normativo e, rivestendo natura ordinamentale, non ha effetti finanziari.

Al riguardo, trattandosi di disposizioni ordinamentali, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle norme introduttive originarie - di cui all'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del ricordato D.Lgs. n. 188 del 2014 - relative alla rintracciabilità dei prodotti del tabacco, la RT annessa evidenziava un possibile effetto di recupero di imposta evasa che, non essendo precisamente quantificabile, non veniva prudenzialmente contabilizzato.

Articolo 4, comma 1, allegato 1, nn. 2 e da 4 a 8 (Abrogazione disposizioni di cui all'allegato 1)

L'allegato 1 n.2 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, il quale prevedeva l'individuazione, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi da realizzare e delle modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato.

L'allegato 1 n.4 abroga l'art. 3, co. 3, del d.lgs. 66/2017, che aveva previsto l'adeguamento del regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza degli

organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, emanato con DPR 119/2009.

L'allegato 1 n.5 abroga l'art. 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui era stata demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

L'allegato 1 n.6 abroga l'art. 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020, che demanda ad un regolamento l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

L'allegato 1 n.7 abroga l'articolo 1, comma 146, della L. 27 dicembre 2019, n. 160; tale comma prevedeva l'adozione di un provvedimento attuativo in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

L'allegato 1 n.8 abroga l'art. 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS).

La RT sull'allegato 1, n.2 afferma che l'abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata superata dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29⁹. Sulle altre righe dell'allegato si limita a ribadire il contenuto.

⁹ La norma citata ha previsto la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, delle norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di

La **relazione illustrativa** invece, in relazione alla riga 4 motiva l'abrogazione evidenziando che i criteri sopra indicati sono già presi in considerazione nella circolare annuale di assegnazione del contingente ATA e che, dunque, quanto prescritto dalla disposizione è già attuato in via amministrativa. Sulla riga 5, rileva che il contenuto da essa recato può considerarsi superato alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. La relazione evidenzia altresì che, anche qualora la riforma non fosse approvata in via definitiva, la scelta di accorpate gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione. Sulla riga n. 6 la abrogazione viene motivata dal fatto che, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si è intervenuti sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che rendono superflua l'adozione del regolamento nei termini in cui era stato previsto al momento della sua introduzione. Sulla riga n.7 precisa che l'abrogazione è disposta in considerazione di una norma sopravvenuta in materia (articolo 1, comma 17-*bis*, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80), la quale ha previsto la pubblicazione dei bandi - relativi sia alle procedure di reclutamento sia a quelle di mobilità - sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica, secondo lo schema predisposto dal medesimo Dipartimento. In relazione alla riga n.8, riconduce l'abrogazione alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento". Nello specifico, la Relazione afferma che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti è vigente "la norma generale dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assegna ai singoli atenei la possibilità del riconoscimento dei crediti essendo la relativa valutazione necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 3

(Abrogazione articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76)

La norma oggetto di abrogazione (art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020) prevede l'individuazione con appositi D.P.C.M. degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali "Progetti di competenza statale" e "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale".

armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dall'articolo 6 del d.lgs. 29/2018 relativo all'accertamento qualificato.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che si tratta di disposizione a carattere ordinamentale, la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alla norma oggetto di abrogazione non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, commi 2 e 3
(Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

Il comma 2 modifica la procedura con cui il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria devono essere adeguati alle novità previste dall'art. 12 del d.lgs. 66/2017 che, in particolare, ha introdotto il requisito di ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) – oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – per l'accesso al corso di specializzazione.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3, novellando l'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 101 del 2020, proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine finale di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 e dell'articolo 7 dell'allegato XIX del medesimo decreto legislativo n. 101. Il citato articolo 2 prevede che la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici sia effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I del decreto legislativo n. 100, mentre l'articolo 7 dell'allegato XIX, per l'importazione dei suddetti prodotti, dispone che, in luogo dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, può essere accettata in regime di reciprocità la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

La RT afferma che la disposizione proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 101 del 2021. Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale *in itinere* senza che la sorveglianza radiometrica sia *medio tempore* sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX (nella sua interezza e non limitatamente all'articolo 7) del citato decreto legislativo, si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 30 novembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica. In relazione alla necessità della proroga la R.I., dopo aver descritto puntualmente il contenuto delle disposizioni richiamate, rappresenta che l'applicazione dell'allegato XIX è motivo di grande preoccupazione da parte dei soggetti interessati, che hanno al riguardo segnalato numerose criticità, tra le

quali merita attenzione quella riguardante il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitor europei.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per il medesimo anno, con le seguenti modalità:

- a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);
- b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 (si tratta delle risorse da ultimo destinate ai sostegni alle attività produttive danneggiate dalle restrizioni correlate all'emergenza pandemica), di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Protezione civile), come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (per 700 milioni di euro);
- d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (istituito presso la CSEA, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 centesimi di euro per chilowatt e a 0,08 centesimi di euro per metro cubo standard, e destinato ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale) giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della CSEA.

Il comma 2, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

norma	S/E	C/K	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
c.1, lett. a)	S	K	-700,0				-700,0					-700,0			
c.1, lett. b)	S	C	-1.677,0				-1.709,0								
c.1, lett. b)	S	K										-1.709,0			
c.1, lett. b)	E	Ext	32,0												
c.1, lett. c)	S	K	-129,4				-129,4					-129,4			
c.1, lett. d)	S	K					-700,0					-700,0			
c.1, lett. e)	E	Ext	300,0				300,0								
c.1, lett. e)	S	K										-300,0			

La RT fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a*) presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto della effettiva fruizione del beneficio previsto dal richiamato articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020. In relazione alla lettera *b*) sottolinea che le disponibilità ivi indicate sono state quantificate sulla base delle istanze effettive. Infine, ribadisce il contenuto delle restanti disposizioni.

Al riguardo, premesso che la determinazione degli oneri complessivi è coerente con il quadro riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi, si osserva quanto segue. In relazione all'autorizzazione di spesa indicata alla lettera *a*), relativa a un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per ridurre il rischio infettivo da SARS-CoV2, si segnala che il suo ammontare originario era pari a 2 miliardi di euro, progressivamente ridotti (per 1 miliardo di euro dal comma 1100 della legge n. 178 del 2020, per 58 milioni dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, per 165 milioni dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto n. 41 e per 40 milioni dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 120 del 2021) a 737 milioni di euro, ovvero poco più della somma ora occorrente, sulla cui disponibilità si chiede una espressa conferma, anche rispetto all'esigenza di non pregiudicare impegni assunti anche solo in via prospettica.

In rapporto all'utilizzo delle risorse di cui alla lettera *b*) (ristori), si prende atto di quanto asserito dalla RT, ricordando che l'ammontare complessivo delle somme in questione è pari a 9.273 milioni di euro (pertanto se ne utilizza in questa sede circa il 18%) e chiedendo conferma che le procedure di definizione delle istanze presentate siano ormai completate, auspicandosi altresì l'acquisizione di un quadro riepilogativo delle somme assegnate agli operatori economici.

Si chiede inoltre conferma della presenza delle occorrenti disponibilità, anche rispetto all'esigenza di non pregiudicare interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse, presso il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio (lettera *c*)).

Inoltre, per i profili di copertura, si ravvisa l'esigenza di acquisire le coordinate contabili dei conti correnti e contabilità speciali di tesoreria, relativamente agli incassi registrati nell'esercizio in corso con riferimento ai proventi delle Aste inerenti alle quote di emissione di CO₂. Ciò detto, in particolare, dal momento che le indicazioni

ritraibili dal conto riassuntivo del Tesoro alla data del 31 agosto scorso, indicherebbero incassi acquisiti nel 2021 di 5,8 milioni di euro¹⁰.

In merito alla copertura di cui alla lettera *d*), nel prendere atto della sussistenza delle somme ivi indicate, che vengono espressamente descritte come giacenti presso l'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), andrebbe assicurato che non risultino pregiudicati ulteriori interventi già previsti. In merito alla mancata imputazione di effetti sul Saldo netto da finanziare si osserva che ciò è ascrivibile al fatto che le somme in questione saranno reimputate alla CSEA da un conto di tesoreria, senza transitare per il bilancio dello Stato.

Anche in relazione alla lettera *e*) andrebbe comunque assicurato che le somme in questione non siano necessarie ad interventi già programmati od avviati, che risulterebbero quindi danneggiati dalla misura in esame.

Si segnala comunque un'evidente profilo di criticità, rappresentato dal fatto che le coperture adottate per la finalità in esame integrano - con l'esclusione di quanto previsto alla lettera *b*) - la fattispecie della dequalificazione della spesa, atteso che si utilizzano risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente.

¹⁰ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto riassuntivo tesoro al 31 agosto 2021, Tavola F, pagina 17.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2021

[Nota di lettura n. 245](#)

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (**Atto del Governo n. 274**)

"

[Nota di lettura n. 248](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (**Atto del Governo n. 283**)

"

[Nota di lettura n. 252](#)

A.S. 2353: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 251](#)

A.S. 2381: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 255](#)

A.S. 2395: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 249](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modificala direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (**Atto del Governo n. 295**)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54 (**Atto del Governo n. 300**)

"

[Nota di lettura n. 253](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (**Atto del Governo n. 288**)

"

[Nota di lettura n. 254](#)

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (**Atto del Governo n. 290**)

"

[Nota di lettura n. 260](#)

A.S. 2394: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>